

Stazione appaltante: Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. (Grosseto)
Procedura aperta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d) del d. lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione di lavori di nuova costruzione di un fabbricato per 18 alloggi di ERP in Follonica (Gr), Loc. Cassarello, Peep est, Lotto 7b

Prot. N. 008317 del 25 LUG. 2018

5) Quesito: un'impresa in possesso delle cat. OG1 IIBIS e OG11 I, può partecipare subappaltando il 30% della categoria OG11? Bisogna indicare una terna di subappaltatori?

Risposta: la risposta alla prima domanda è sì; si veda, a tale proposito, il **punto 3, art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto**, per cui c'è la "facoltà di **subappaltare una quota non superiore al 30%** (trenta per cento) dell'importo della singola categoria (OG11). La qualificazione può essere limitata alla **misura minima inderogabile del 70% (settanta per cento)** dell'importo della singola categoria (OG11) ma, in tal caso, l'appaltatore è obbligato a dichiarare il subappalto della parte eccedente la propria qualificazione."

Per quanto riguarda la terna di subappaltatori (seconda domanda), l'obbligo di indicazione è previsto esclusivamente qualora il subappalto riguardi le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, così come specificato all'art. 5, punto 4, del Capitolato Speciale d'Appalto, quali:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

In tutti gli altri casi, non è necessario indicare alcuna impresa subappaltatrice in sede di offerta, essendo l'importo a base di gara sotto soglia comunitaria.

6) Quesito: la categoria OG11 può essere coperta, nei vari ambiti di appartenenza, dalle categorie OS28 ed OS30?

Risposta: la risposta è negativa; la categoria OG11 è stata individuata in alternativa alle categorie OS3, OS28 e OS30, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 79, comma 16, quarto periodo, del D.P.R 207/2010 (si veda, a tale proposito l'art. 4, punto 5, del Capitolato Speciale d'Appalto).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Luciano Ranocchiali)